



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 24

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
15 giugno 2020**



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>I832 - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - NAPOLI</b>	
<i>Provvedimento n. 28252</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	6
<b>C12291 - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/PIERALISI MAIP</b>	
<i>Provvedimento n. 28250</i>	6
<b>C12293 - F2I SGR/COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA</b>	
<i>Provvedimento n. 28251</i>	10
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	14
<b>AS1673 – COMUNE DI MANTOVA - AGEVOLAZIONI GUIDE TURISTICHE</b>	14
<b>AS1674 - REGIONE ABRUZZO - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST</b>	16
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	21
<b>PS11573 - IDRO KERATIN</b>	
<i>Provvedimento n. 28253</i>	21



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **I832 - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - NAPOLI**

*Provvedimento n. 28252*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 maggio 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n.1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 27553 del 13 febbraio 2019, con il quale è stato avviato, nei confronti di Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l., Radio Taxi Partenope S.c. a r.l. e Desa Radiotaxi S.r.l. semplificata, un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 2 della legge n. 287/90, consistente nell'aver sottoscritto, in data 15 novembre 2018, un accordo finalizzato a vincolarsi reciprocamente per vietare ai tassisti aderenti ai rispettivi radiotaxi di utilizzare le piattaforme aperte concorrenti;

VISTO il proprio provvedimento n. 27933 del 1° ottobre 2019, con il quale veniva disposta la proroga del termine di chiusura del procedimento al 30 giugno 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

### DELIBERA

di sostituire la dott.ssa Bianca Maria Cammino con la dott.ssa Chiara de Mari come Responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12291 - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/PIERALISI MAIP**

*Provvedimento n. 28250*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 maggio 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO l'articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificata dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, approvata dal Collegio dell'Autorità nelle sedute del 1° e del 10 aprile 2020;

VISTA la comunicazione della società Dea Capital Alternative Funds S.g.r. S.p.A., pervenuta in data 1° aprile 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

**1.** Dea Capital Alternative Funds S.g.r. S.p.A. (di seguito anche "Dea Capital AF") è una società attiva nella gestione collettiva del risparmio, nella gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e da parte di organismi di investimento collettivo esteri, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari, del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, nonché nell'esercizio di attività connesse e/o strumentali a quella di gestione collettiva del risparmio. In particolare, Dea Capital AF gestisce IDeA Corporate Credit Recovery II (di seguito anche "IDeA CCR II"), un fondo chiuso di diritto italiano riservato a investitori qualificati, specializzato in operazioni di ristrutturazione societaria mediante il Comparto Crediti e il Comparto Nuova Finanza.

**2.** Il capitale sociale di Dea Capital AF è detenuto al 100% da Dea Capital S.p.A. (di seguito anche "DEA"), società attiva nel settore del *private equity* e dell'*alternative asset management*. A sua volta, DEA è soggetta al controllo di De Agostini S.p.A. (di seguito anche "Gruppo De Agostini"), in ragione di una partecipazione al capitale sociale del 67,1%.

3. Nel 2018 il Gruppo De Agostini ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 4,5 miliardi di euro, di cui circa [2-3]\* miliardi di euro per vendite nell'Unione europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

4. Peralisi Maip S.p.A. (di seguito Peralisi) è una società operante nella produzione e commercializzazione di impianti per l'estrazione dell'olio d'oliva e di macchinari industriali che sviluppano forza centrifuga (*decanter* centrifughi, separatori, polipreparatori, ecc.), in relazione ai quali offre altresì servizi di assistenza post-vendita.

5. Peralisi è controllata dalla Frapi S.p.A. e detiene il controllo esclusivo delle seguenti società commerciali operanti in Italia e all'estero: Peralisi S.p.A., Peralisi Northern Europe, Peralisi France, Peralisi North America Inc., Peralisi China, Peralisi Hellas A.E., Peralisi Tunisia, Peralisi Espana S.L., Peralisi Do Brasil S.A., Peralisi Argentina S.A.. Peralisi detiene, altresì, il 99% del capitale sociale della Peralisi International, la società finanziaria del gruppo.

6. Nel 2019 il Gruppo Peralisi ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 102,6 milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite nell'Unione europea e circa [31-100] milioni di euro per vendite in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione in esame ha luogo nell'ambito di un accordo di risanamento *ex* articolo 67, comma terzo, lettera (d), della Legge Fallimentare tra la Peralisi Maip S.p.A. (e le sue controllate) e i propri creditori (di seguito anche "Piano di Risanamento").

8. In particolare, secondo quanto comunicato, Dea Capital AF, quale gestore del Comparto Crediti del fondo IDeA CCR II, acquisirà il 51% del capitale sociale della Peralisi mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale con emissione di azioni di nuova categoria (categoria A), mentre agli attuali soci titolari del restante 49% saranno attribuite azioni di categoria B<sup>1</sup>.

9. A seguito dell'operazione, il consiglio di amministrazione della Peralisi sarà composto da 3, 5 o 7 membri a discrezione del Comparto Crediti del fondo IDeA CCR II, che designerà, rispettivamente, 2, 3 o 5 membri, compreso l'Amministratore delegato; inoltre, 1 o 2 membri (a seconda dei casi), tra cui il Presidente, non avranno deleghe operative con previsione a livello statutario della clausola c.d. "*simul stabunt simul cadent*". Il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza dei suoi membri.

10. È altresì previsto che il Collegio sindacale sarà composto da 3 membri effettivi, di cui 2, compreso il Presidente, saranno nominati dal Comparto Crediti del fondo IDeA CCR II, e da 2 Sindaci supplenti, di cui 1 nominato dal Comparto Crediti del fondo IDeA CCR II.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Nell'ambito dell'operazione, inoltre, il Comparto Nuova Finanza di Dea Capital AF erogherà all'acquisita un nuovo finanziamento.

**11.** Pertanto, all'esito dell'Operazione, DeA Capital AF disporrà della maggioranza del capitale sociale della Pieralisi e, in virtù degli accordi di *governance*, deterrà il controllo esclusivo di tale società.

**12.** In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**13.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

**14.** Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

**15.** L'operazione interessa i settori della produzione e commercializzazione di impianti e di macchinari industriali, all'interno dei quali, considerata la tipologia di produzioni della Pieralisi, è possibile distinguere il mercato della produzione e commercializzazione di impianti destinati all'industria olearia e il mercato della produzione e commercializzazione dei macchinari che sviluppano forza centrifuga. Appare opportuno premettere che, ai fini della valutazione dell'operazione in esame, non è necessario giungere a una precisa identificazione dei mercati del prodotto e della loro dimensione geografica poiché, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale, come si vedrà di seguito, non muterebbe.

**17.** Ciò premesso, il mercato della produzione e commercializzazione di impianti destinati all'industria olearia ha dimensione geografica sovranazionale, estendibile a livello mondiale. Infatti, la domanda è rappresentata da produttori europei ed extra-europei, in quanto la produzione di olio d'oliva è per l'80% localizzata in Spagna, Italia, Grecia, Marocco, Tunisia e Turchia. Secondo quanto comunicato dalla parte, inoltre, tale mercato non risulta caratterizzato da significative barriere all'entrata, sussistendo forti sinergie in termini di *know-how*, lavorazioni meccaniche e attività di R&S.

**18.** La quota di mercato, a livello mondiale, di Pieralisi è stimata in circa [30-35%] e sono presenti altri importanti produttori, anch'essi operanti a livello sovranazionale, quali Ameduni Nicola S.p.A., Mori-Tem S.r.l., Centrifugatio Alemanna S.L., Polat Machina A.S., ecc.

Né il fondo IDeA CCR II né gli altri fondi gestiti da Dea Capital AF o da altre SGR facenti capo a Dea Capital AF sono attivi nel mercato rilevante o in mercati posti in relazione verticale con esso.

**19.** Il secondo mercato in cui opera Pieralisi è quello della produzione e commercializzazione di macchinari che sviluppano forza centrifuga, consentendo la separazione dei materiali (solido-liquido e liquido-solido), e che sono utilizzati nei seguenti segmenti di attività: chimico, ambientale, *food & beverage*, *oil & gas*, ecologico.



La dimensione geografica di tale mercato, secondo quanto comunicato dalla parte, è estesa quantomeno a livello europeo, se si considerano le destinazioni d'uso di tali produzioni, oltre che la circostanza che i costi di trasporto sono molto contenuti (0-5%) rispetto al prezzo d'acquisto. Inoltre, benché il produttore sia tenuto a offrire i servizi di assistenza post-vendita per i macchinari venduti, non è necessario avere una presenza locale, potendo tali attività essere svolte da tecnici locali indipendenti o da altri fornitori di servizi post-vendita.

**20.** Secondo quanto comunicato, la Peralisi è presente in ciascuno dei diversi segmenti di attività cui sono destinati i propri prodotti, con le seguenti quote detenute a livello europeo: circa il [5-10%] nel settore chimico, circa il [5-10%] nel settore ambientale, circa il [5-10%] nel *food & beverage*; circa il [0-5%] nell'ecologico e inferiore l'1% nell'*oil & gas*. Su tale mercato sono presenti, in ciascuno dei segmenti di attività sopra individuati, numerosi concorrenti, operanti a livello sovranazionale, fra cui Alfa Laval AB, Andritz AG, Gea Group AG, SPX Flow, Mitsubishi Kakoki Kaisha, ecc. Inoltre, nessuna delle società del Gruppo De Agostini è presente nel mercato rilevante o in mercati posti in relazione verticale con esso.

**21.** In virtù di quanto sopra, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**C12293 - F2I SGR/COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA***Provvedimento n. 28251*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 maggio 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la *“Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, approvata dal Collegio dell'Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020”*;

VISTA la comunicazione della società F2I SGR S.p.A. pervenuta in data 29 aprile 2020, integrata in data 12 maggio 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. F2I SGR S.p.A. (nel seguito 'F2I') è una società di gestione del risparmio che attualmente gestisce tre fondi di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso: F2I – Secondo Fondo Italiano per le infrastrutture (nel seguito 'Secondo Fondo'); F2I – Terzo Fondo per le infrastrutture (nel seguito 'Terzo Fondo'); Fondo ANIA F2I (nel seguito 'Fondo ANIA'), istituito nel dicembre 2019. La strategia di investimento dei fondi gestiti da F2I è volta ad assicurare l'efficienza della gestione industriale e finanziaria, nonché lo sviluppo delle partecipazioni acquisite nei più importanti settori infrastrutturali tra cui aeroporti, autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, TLC, energie rinnovabili, servizi pubblici locali e infrastrutture sociali. Per quanto di interesse nella presente operazione di concentrazione, rileva come F2I, ed in particolare il Terzo Fondo, gestisca alcuni *terminal* nel porto di Carrara.

Il capitale sociale di F2I è posseduto da numerosi soggetti, nessuno dei quali esercita il controllo esclusivo o in forma congiunta.

Nel 2018, il fatturato realizzato in Italia da F2I è stato, al livello consolidato, pari a circa [2-3]\* miliardi di euro.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

2. Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. - CFI (nel seguito 'CFI') - è una società che opera nel trasporto ferroviario merci per il settore siderurgico, *automotive*, dei prodotti chimici e delle merci pericolose. Oltre al trasporto merci su treno, tramite le società controllate CFI Intermodal S.r.l. e Manutenzioni Ferroviarie S.r.l., CFI svolge attività di trasporto intermodale e le connesse attività di manutenzione e riparazione di veicoli ferroviari.

Nel 2018, il fatturato complessivamente realizzato in Italia da CFI è stato pari a [31-100] milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo su CFI da parte di F2I, in nome, per conto e nell'interesse del Fondo ANIA, attraverso l'acquisto del 92,5% del capitale sociale di CFI, attualmente detenuto da Guido Bernardini S.r.l., Icaria S.p.A., Nikel S.r.l. e una persona fisica. A seguito dell'operazione, quest'ultima deterrà la restante parte del capitale sociale di CFI.

L'operazione prevede degli obblighi di non concorrenza, per un periodo di 30 mesi, in capo ai venditori Guido Bernardini S.r.l., Icaria S.p.A. e Nikel S.r.l. rispetto alle attività svolte da CFI e CFI Intermodal S.r.l.. L'ampiezza geografica degli obblighi di non concorrenza si estende, oltre al territorio italiano, anche agli altri Stati membri dell'Unione Europea e della Svizzera.

Infine, la persona fisica in possesso del 7,5% del capitale di CFI, per la durata delle cariche rivestite in CFI<sup>1</sup>, e ad eccezione degli attuali incarichi svolti presso le associazioni Fercargo e Confetra, non potrà svolgere, senza previa autorizzazione di CFI, alcun altro tipo di prestazione lavorativa per società diverse da CFI e le società da questa controllate, anche se in favore di società non in concorrenza con CFI.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

5. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell'operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore della società oggetto di acquisizione, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di tre anni, e che tale patto

---

<sup>1</sup> In base al Contratto di Amministrazione, la persona fisica, socio di minoranza, si impegna a esercitare i poteri di amministratore delegato di CFI e di amministratore unico delle sue controllate CFI Intermodal S.r.l. e Società manutenzione Ferroviarie S.r.l. fino al 31 dicembre 2022. Alla scadenza potrà decidere se rinnovare o meno tali cariche.

sia limitato all'ambito merceologico e geografico in cui l'impresa acquisita ha finora esercitato la propria attività<sup>2</sup>.

**6.** Quanto alla clausola concernente l'esclusiva delle prestazioni lavorative del futuro azionista di minoranza, non essendo la stessa funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, nella misura in cui la persona fisica era e sarà ancora azionista di CFI, non può considerarsi restrizione accessoria alla concentrazione e non costituisce, pertanto, oggetto della presente valutazione<sup>3</sup>.

#### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

**7.** L'operazione interessa il trasporto ferroviario di merci considerato sia singolarmente che nell'ambito del più ampio contesto del trasporto intermodale di merci.

**8.** Con riferimento al trasporto ferroviario di merci, una compiuta definizione del mercato merceologico non può prescindere dalla tipologia di merce trasportata, dai costi di trasporto, nonché dai tempi di consegna e dalla dislocazione geografica dei clienti serviti, che possono rendere, in specifici casi, il servizio sostituibile con altre modalità di trasporto (prevalentemente via strada, ma anche via acqua o via aerea). Inoltre, nella prassi decisionale della Commissione si rinviene una possibile ulteriore suddivisione del trasporto ferroviario merci in "traffico treno completo" - ovvero treni interi allestiti per un solo cliente, che collegano un singolo punto di origine ad un singolo punto di destinazione - e "traffico treno diffuso" - ovvero treni assemblati per più clienti che hanno la medesima regione di destinazione, che vengono trasportati in aree di smistamento per essere poi divisi in singoli vagoni destinati a raggiungere il cliente presso la destinazione finale<sup>4</sup>. Secondo i precedenti della Commissione europea<sup>5</sup>, il trasporto ferroviario di merci può essere, infine, ulteriormente segmentato a seconda della destinazione finale delle merci trasportate, ossia trasporto a corto raggio, se la destinazione è all'interno del territorio nazionale di partenza, oppure a lungo raggio, se oltre confine.

**9.** Con riguardo al trasporto intermodale, esso ha per oggetto il trasporto delle merci, normalmente a mezzo container, da punto a punto su lunghe distanze. L'organizzazione di questa tipologia di trasporto si caratterizza per l'utilizzo di diverse modalità (navale, stradale, ferroviaria), per l'esecuzione integrata del coordinamento tra i diversi mezzi impiegati e per la gestione di punti di smistamento.

**10.** In particolare, CFI è attiva a livello nazionale nell'offerta di servizi di i) trasporto "traffico treno completo" e ii) trasporto intermodale, oltre che nell'offerta di attività logistiche legate alla movimentazione dei treni. In virtù del fatto che F2I sarà attiva per la prima volta in questi settori ad esito dell'operazione, non risulta necessario stabilire con precisione i confini merceologici e geografici di ciascun mercato rilevante, in quanto la valutazione non muterebbe.

---

<sup>2</sup> Si veda la "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (2005/C 56/03), par. 22.

<sup>3</sup> Si veda la "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (2005/C 56/03), par.17.

<sup>4</sup> Si veda al riguardo, M.5096 – RCA/MAV CARGO e caso M.4746 Deutsche Bahn/EWS.

<sup>5</sup> Si veda, al riguardo, M1056 – Stinnes/BTL e M1405 – TNT Post Group/Jet Services.

**11.** Secondo i dati forniti dalla parte, a CFI è attribuibile un volume di affari in valore e volume (treni/km), per l'anno 2018, pari a circa il [5-10%], a fronte della presenza nel settore di operatori di primaria rilevanza sia nazionali che internazionali.

**12.** La Parte evidenzia, inoltre, una marginale presenza di F2I, tramite il Terzo Fondo, nel mercato a monte dell'offerta di servizi portuali, in particolare nel porto commerciale di Marina di Carrara, con una quota in termini di volumi movimentati pari a circa l'1%, non suscettibile pertanto di sollevare preoccupazioni di tipo concorrenziale a livello di integrazione verticale con l'attività di trasporto ferroviario di merci svolta da CFI.

**13.** Tenuto conto del fatto che, sotto il profilo orizzontale, la concentrazione dà luogo alla mera sostituzione di un operatore con un altro e che, sotto il profilo verticale, si osserva un esiguo livello di integrazione tra le Parti, l'operazione non risulta suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza sia accessorio alla presente operazione nei soli limiti merceologici e geografici sopra descritti, riservandosi l'Autorità di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, se il suddetto patto si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

RITENUTO, infine, che clausola di esclusiva delle prestazioni lavorative del futuro azionista di minoranza non costituisca oggetto della presente delibera in quanto non accessorio all'operazione di concentrazione in esame, e che l'Autorità, pertanto, si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, la suddetta clausola;

### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1673 – COMUNE DI MANTOVA - AGEVOLAZIONI GUIDE TURISTICHE

Roma, 5 giugno 2020

Comune di Mantova

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 maggio 2020, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle restrizioni all'operatività delle guide turistiche basate sull'ambito regionale in cui le stesse hanno ottenuto l'abilitazione.

In particolare, il Comune di Mantova, con Delibera di Giunta n. 46 del 19 febbraio 2020, avente ad oggetto *“Riduzioni delle tariffe di sosta degli autobus turistici i cui passeggeri si avvalgono di una guida o di un accompagnatore turistico abilitati alla professione”*, ha approvato, a decorrere dal 1° marzo 2020, modifiche ad una precedente delibera<sup>1</sup>, *“prevedendo, in via sperimentale, una riduzione del 25% delle tariffe per gli autobus turistici i cui passeggeri si avvalgono di una guida o accompagnatore turistico abilitati alla professione iscritti negli elenchi redatti dalla provincia di Mantova, di cui all'art. 52 della Legge Regione Lombardia 01.10.2015 n. 27”*.

Gli sconti applicati alle prenotazioni di bus turistici effettuate per il tramite delle guide turistiche locali, approvati con la delibera sopra evidenziata, risultano discriminatori per le guide turistiche abilitate in altri ambiti geografici, in quanto, per effetto dello sconto loro precluso, i *tour operator* o i gruppi di turisti sono incentivati ad avvalersi delle guide locali al fine di beneficiare di un prezzo più basso.

L'Autorità ha più volte segnalato<sup>2</sup> che tale trattamento preferenziale non risulta giustificato da particolari esigenze di tutela di interessi della collettività, determinando un'ingiustificata

---

<sup>1</sup> La D.G.C. n. 171 del 18/07/2019 con la quale sono state stabilite le tariffe per i bus turistici nella Zona a Traffico Limitato nella città di Mantova.

<sup>2</sup> Si vedano, da ultimo, le segnalazioni AS1635 - COMUNI DI PISA LUCCA E CARRARA-LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE del 14 gennaio 2020, in Boll. n. 5/2020 e AS1607 - COMUNE DI BOLOGNA – TARIFFE AGEVOLATE PER BUS TURISTICI CON GUIDE LOCALI del 31 luglio 2019, in Boll. 33/2019. Sempre in tema, si vedano le segnalazioni AS1549 - DISPOSIZIONI CHE DETERMINANO DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE GUIDE TURISTICHE IN FUNZIONE DELL'AMBITO REGIONALE IN CUI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE del 6 dicembre 2018, in Boll. 48/2018; AS1584, REGIONE LAZIO – LEGGE 7/2018 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GUIDE TURISTICHE del 6 dicembre 2018, in Boll. 48/2018 e AS1339 - OSTACOLI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELLE GUIDE TURISTICHE IN ITALIA del 21 dicembre 2016, in Boll. 48/2016.

segmentazione del mercato nazionale che contrasta con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale con l'art. 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*", il quale prevede: «*L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale*».

Sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica che l'Amministrazione in indirizzo tenga in adeguata considerazione le susposte osservazioni e modifichi le disposizioni sopra indicate, eliminando le discriminazioni evidenziate per le guide turistiche operanti in ambiti territoriali non locali, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace la concorrenza nel settore interessato.

L'Autorità invita l'amministrazione in indirizzo a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**AS1674 - REGIONE ABRUZZO - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST**

Roma, 5 giugno 2020

Presidente della Regione Abruzzo

In base ad informazioni acquisite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito della propria attività istituzionale, è emerso che la disciplina dell'attività di *bed and breakfast* introdotta dalla Regione Abruzzo presenta criticità concorrenziali, nel novero di quelle per le quali l'Autorità ha già esercitato in passato i propri poteri di *advocacy* con riferimento ad altre normative regionali relative all'attività ricettizia extralberghiera<sup>1</sup>.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 27 maggio 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha inteso esprimere le seguenti considerazioni, in ordine ad alcune previsioni normative in materia di attività di *bed and breakfast*, introdotte dalla legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1 della Regione Abruzzo, intitolata "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*", nella parte in cui modifica la legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 recante "*Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast*", nonché la legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, recante "*Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere*".

In via preliminare, l'Autorità osserva che la citata legge regionale n. 78/2000 consente lo svolgimento a carattere non imprenditoriale dell'attività di *bed and breakfast* solo in maniera occasionale.

L'Autorità intende rilevare che tale previsione normativa costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza – posto che non è stata oggetto di modifiche da parte della legge regionale n. 1/2020 – in quanto limita il libero esercizio dell'attività economica in assenza di motivi di interesse generale quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE<sup>2</sup>, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

---

<sup>1</sup> Cfr., in ultimo, AS1594 – Regione Friuli-Venezia Giulia – Limitazione all'accesso e all'esercizio dell'attività di *bed and breakfast*, del 22 maggio 2019 e AS1542 – Regione Piemonte – Nuovo regolamento per le strutture extralberghiere non imprenditoriali, del 1° agosto 2018. Si vedano anche AS1239 – Nuova disciplina nel Lazio delle strutture ricettive extra alberghiere, del 14 ottobre 2015; AS1424 – Regione Sardegna – Disciplina *Bed & Breakfast*, del 17 agosto 2017; AS1518 – Regione Calabria – Svolgimento dell'attività di *bed and breakfast* e affittacamere in forma non imprenditoriale, del 9 maggio 2018.

<sup>2</sup> Recepita in Italia con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*".



In proposito, nell'esercizio dei suoi poteri di *advocacy*<sup>3</sup>, l'Autorità ha più volte osservato che le disposizioni normative che introducono limitazioni ingiustificate di carattere operativo e gestionale all'esercizio di attività economiche, anche laddove svolte in forma non imprenditoriale, costituiscono ostacoli allo sviluppo delle dinamiche competitive e si risolvono in una indebita compressione della capacità concorrenziale e della libertà economica degli operatori del settore. In particolare, la previsione e il mantenimento del requisito dell'occasionalità costituisce un limite ingiustificato, in quanto viene precluso ai gestori dei *bed and breakfast* che svolgono l'attività ricettiva in forma non imprenditoriale di offrire i propri servizi in via principale o esclusiva, così limitandone la libertà di definire autonomamente le modalità di organizzazione della propria attività economica<sup>4</sup>.

Per quel che riguarda le modifiche disposte dalla legge regionale n. 1/2020 all'attività di *bed and breakfast* svolta in forma non imprenditoriale, tale disciplina, oltre a continuare a prevedere che tale forma di gestione possa avvenire solo in maniera saltuaria, ha anche introdotto una serie di restrizioni operative, dimensionali e temporali all'esercizio di tale attività ricettiva extralberghiera.

Nello specifico, la legge regionale in esame ha previsto un limite massimo di apertura dei *bed and breakfast* pari a 270 giorni anche non consecutivi (art. 1, comma 10, lett. a), ha imposto l'obbligo di chiusura annuale, ancorché rimesso alla scelta del titolare della struttura (art. 1, comma 10, lett. d) e ha esteso il vincolo dimensionale, pari a 6 mq, dell'ampiezza del vano cucina, anche all'ipotesi in cui esso sia adibito a spazio per garantire l'intrattenimento degli ospiti (art. 1, comma 10, lett. c).

Rileva, inoltre, che la legge regionale n. 1/2020 ha anche modificato la legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, recante "*Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere*", introducendo, all'art. 26-bis, una specifica disciplina dell'attività di *bed and breakfast* svolta in forma imprenditoriale (art. 1, comma 11, lett. b).

In particolare il legislatore regionale ha previsto dei vincoli di carattere quantitativo all'esercizio di tale attività economica, stabilendo (all'art. 26-bis, comma 3) che la stessa possa essere svolta solo "*in un'unica unità immobiliare ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani non oltre cento metri, misurati secondo il percorso più breve, fatti salvi i limiti massimi di cui al comma 2*".

L'Autorità ritiene che la disciplina dettata dalla legge regionale n. 1/2020 in ordine allo svolgimento dell'attività di *bed and breakfast* presenti diversi profili di criticità concorrenziale, che si traducono in una ingiustificata limitazione all'accesso e all'esercizio di tale attività ricettiva extralberghiera, in quanto idonei a limitare l'operatività delle strutture e a subordinare l'accesso al mercato al rispetto di vincoli di natura operativa, temporale e quantitativa.

Con riguardo alla disciplina dell'attività di *bed and breakfast* svolta in forma non imprenditoriale, l'Autorità evidenzia che la legge regionale n. 1/2020 continua a limitare l'esercizio di tale forma di gestione consentendo unicamente che la stessa possa essere esercitata in maniera saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali. La scelta del legislatore di continuare a limitare, dal punto di vista

---

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, il parere AS1365 - Disegno di legge sulla disciplina dell'attività di *home restaurant*, nonché i pareri resi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi alle LL.RR. Calabria nn. 3/2017 e 4/2017 (AS1427 - Regione Calabria - Legge n. 25/2017 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata *bed and breakfast*; AS1428 - Regione Calabria - Legge n. 24/2017 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

<sup>4</sup> Cfr. il parere reso in data 28 aprile 2017 alla Regione Lazio ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990 (AS1380 - Nuova disciplina nel Lazio delle strutture ricettive extralberghiere).

operativo, lo svolgimento di tale attività turistico-ricettiva costituisce un limite ingiustificato al suo esercizio, atteso che, precludendo l'esercizio in via principale o esclusiva dell'attività di *bed and breakfast*, priva gli operatori del settore della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze.

Con riferimento alle limitazioni di natura temporale all'attività di *bed and breakfast* svolta in forma non imprenditoriale, si osserva che in passato l'Autorità si è già espressa sulla natura potenzialmente restrittiva dei vincoli temporali relativi al periodo di apertura delle strutture ricettive extralberghiere<sup>5</sup>. Nel caso di specie il vincolo di natura temporale introdotto dall'articolo 1, comma 10, lett. a), della legge regionale n. 1/2020 appare costituire un limite ingiustificato al libero esercizio dell'attività economica suscettibile di comprimere la capacità concorrenziale delle singole strutture e di alterare il corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali nel settore. Infatti, tale restrizione temporale risulta idonea a imporre *ex lege* periodi di inattività particolarmente estesi solo con riguardo ad alcune tipologie di strutture e unicamente nel caso in cui la loro gestione avvenga in forma non imprenditoriale. Per tale ragione, detto vincolo appare non solo costituire un'ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica, ma risulta altresì non proporzionato e discriminatorio, in quanto operante solamente con riferimento a una particolare categoria di strutture extralberghiere<sup>6</sup>.

Parimenti, l'Autorità osserva che l'imposizione di un periodo di chiusura obbligatoria – che si desume dalla previsione di cui all'art. 1, comma 10, lett. d), della legge regionale n. 1/2020 che modifica l'art. 5, comma 3, lett. f) della legge n. 78/2000 – si traduce in una ingiustificata limitazione all'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera in questione, risultando idoneo a limitare l'operatività delle strutture e a subordinare l'accesso al mercato al rispetto di vincoli di natura operativa e funzionale che non appaiono giustificati e comportano una restrizione dell'offerta a danno delle dinamiche concorrenziali del settore e dei consumatori. Il carattere non necessario di tale limitazione, tra l'altro, può essere comparativamente apprezzato tenendo conto del fatto che esso non è presente in analoghe discipline adottate da Regioni ad alta vocazione turistica, quali ad esempio il Veneto, la Toscana e il Lazio<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. AS1239 – Nuova disciplina nel Lazio delle strutture ricettive extra alberghiere, del 14 ottobre 2015. In particolare, in tale parere *ex art. 21-bis* era stato affermato che tali vincoli temporali risultano “[...] *palesamente in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza e merita, data l’analoga ratio, le critiche già formulate più volte dall’Autorità in materia di libera determinazione degli orari di apertura/chiusura degli esercizi commerciali, libertà che consente agli operatori attivi di definire autonomamente il servizio offerto adattandolo alle caratteristiche della domanda*”. Su tale aspetto si vedano anche la segnalazione *ex art. 21* del 3 settembre 2015 (AS1209 – Comune di Ferrara - Fasce di chiusura obbligatoria serale e notturna degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande); il parere *ex art. 22* del 9 settembre 2014 (AS1147 – Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali); il parere motivato *ex art. 21-bis* del 17 aprile 2013 (AS1043 – Comune di Storo (TN) - Orari di apertura e deroghe domenicali e festive per gli esercizi di vendita al dettaglio); il parere *ex art. 21-bis* dell'8 agosto 2018 (AS1542 – Regione Piemonte - Nuovo Regolamento per le strutture extralberghiere non imprenditoriali).

<sup>6</sup> Sul punto si veda il già richiamato parere *ex art. 21-bis* del 14 ottobre 2015 (AS1239 – Nuova disciplina nel Lazio delle strutture ricettive extralberghiere).

<sup>7</sup> Per la Regione Veneto, si vedano la L.R. n. 11/2013, recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e la Delibera G.R. 31 marzo 2015, n. 419, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015”. Per la Regione Toscana, si veda la L.R. n. 42/2002, recante “Testo unico delle legge regionali in materia di turismo”, modificata con L.R. n. 14/2005. Infine, per la Regione Lazio si consideri che l'imposizione di specifici periodi di chiusura – unitamente ad altri profili di criticità concorrenziali – è stata oggetto della segnalazione AS1239 e della successiva sentenza n. 6755/2016 del TAR Lazio,

L'Autorità, inoltre, per quel che concerne i vincoli di carattere quantitativo e dimensionale introdotti dall'art. 1, comma 10, lett. c), della legge regionale n. 1/2020 con riferimento all'attività di *bed and breakfast* svolta in forma non imprenditoriale, evidenzia che subordinare lo svolgimento di un'attività economica a vincoli di siffatta natura costituisce, in un'ottica generale, una restrizione ingiustificata idonea ad alterare o restringere le dinamiche concorrenziali e la capacità competitiva dei diversi operatori, solo nella misura in cui la concreta declinazione di tali vincoli non risponda ad esigenze di ragionevolezza e sempre che gli stessi non siano determinati in maniera proporzionale alle suddette esigenze<sup>8</sup>. In particolare, si osserva che i vincoli di carattere dimensionale non possono essere assimilati a quelli propri dell'edilizia abitativa<sup>9</sup>.

Nel caso di specie, la restrizione relativa alla disponibilità di una "cucina, o altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione o per l'intrattenimento degli ospiti di superficie non inferiore a mq. 6", appare ingiustificata in quanto non mira a tutelare specifici interessi imperativi di carattere generale. Al riguardo, tra l'altro, si evidenzia che la medesima legge regionale n. 1/2020 ha previsto, all'art. 1, comma 10, lett. b), la possibilità di garantire la colazione anche in esercizi esterni ai *bed and breakfast*, circostanza questa che, a maggior ragione, non giustificherebbe l'imposizione di restrizioni dimensionali in relazione alla cucina o al locale di intrattenimento degli ospiti. Tale previsione normativa presenta altresì profili di discriminazione idonei a distorcere la concorrenza nel settore, tenuto conto che il requisito dimensionale richiesto non è previsto per lo svolgimento di altre attività ricettive extralberghiere, tra cui anche quella di *bed and breakfast* svolta in forma imprenditoriale.

Quanto infine alla restrizione di carattere quantitativo all'attività di *bed and breakfast* svolta in forma imprenditoriale, introdotta dall'art. 1, comma 11, lett. b) della predetta legge, tale per cui il suo esercizio risulta, in sostanza, autoritativamente limitato ad un solo *bed and breakfast*, si ritiene che tale previsione normativa si ponga in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia di libera iniziativa economica e libera prestazione dei servizi e sia idonea a limitare le dinamiche concorrenziali nel settore. L'imposizione di tale vincolo quantitativo, infatti, restringendo ingiustificatamente l'autonoma organizzazione e gestione dell'attività imprenditoriale in esame, senza che sia richiamato o ravvisabile alcuno specifico interesse imperativo di carattere generale che tale restrizione sia volta a tutelare, determina ricadute negative sulla capacità concorrenziale degli operatori del settore. Il requisito in esame comporta, inoltre, una significativa restrizione economica nell'offerta del servizio, a danno delle dinamiche concorrenziali del settore e dei consumatori.

In definitiva, l'Autorità osserva che le restrizioni concorrenziali all'attività di *bed and breakfast* svolta in forma non imprenditoriale, già presenti nella legge regionale n. 78/2000 e non modificate dal legislatore regionale, inerenti alle limitazioni di carattere operativo e organizzativo all'esercizio

---

passata in giudicato, che ne ha previsto l'annullamento per violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010, dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 138/2011, dell'art. 34 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/2012.

<sup>8</sup> Cfr., ad esempio, il già citato parere ex art. 21-bis dell'8 agosto 2018 (AS1542 – Regione Piemonte - Nuovo Regolamento per le strutture extralberghiere non imprenditoriali).

<sup>9</sup> Cfr. AS1427 – Regione Calabria – Legge n. 25/2017 – Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata *bed and breakfast*. Si rammenta, inoltre, che il TAR Lazio (Sez. I-ter, sent. n. 6755 del 13 giugno 2016) ha ritenuto illegittima l'introduzione di vincoli dimensionali con riferimento ad una specifica restrizione contenuta nel Regolamento turistico della Regione Lazio n. 8/2015, inerente alla superficie minima di un locale delle case e appartamenti per vacanza gestite in forma non imprenditoriale da adibire a spazio comune.

di tale attività turistico-ricettiva extralberghiera, così come le restrizioni concorrenziali introdotte dalla legge regionale n. 1/2020, inerenti a limitazioni di carattere temporale e operativo all'esercizio dell'attività di *bed and breakfast* in forma non imprenditoriale, nonché quelle di carattere quantitativo e dimensionale relative allo svolgimento di tale attività anche in forma imprenditoriale, appaiono non giustificate da motivi di interesse generale e si pongono in contrasto con gli interventi di liberalizzazione delle attività economiche di carattere nazionale e comunitario. In particolare, le restrizioni concorrenziali sopra richiamate costituiscono forme di intervento autoritativo pubblico nell'economia, che anche la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di stigmatizzare<sup>10</sup> e che risulta necessario superare in modo da lasciare che le dinamiche economiche del settore possano *"equilibrarsi naturalmente con l'incrocio fra domanda e offerta, in funzione della disponibilità, diversità e qualità dei servizi offerti"*<sup>11</sup>.

In conclusione, l'Autorità auspica che la Regione Abruzzo si adegui ai principi sopra esposti e operi una revisione della disciplina in esame in ottica pro-concorrenziale, al fine di garantire una maggiore offerta dei servizi in questione a beneficio dell'utenza e non ostacolare indebitamente l'accesso a tale attività economica.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di 60 giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte al fine di adeguarsi alle considerazioni sopra esposte.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

<sup>10</sup> Cfr. TAR Lazio – Roma, sentenza n. 6755/2016, *cit.*

<sup>11</sup> Cfr. TAR Lazio – Roma, sentenza n. 6755/2016, *cit.*

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS11573 - IDRO KERATIN

Provvedimento n. 28253

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 maggio 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO l'art. 103, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante ‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, per effetto del quale il termine di conclusione del presente procedimento è stato posticipato al 19 luglio 2020;

VISTA la “Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23”, approvata dal Collegio dell'Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LA PARTE

1. Leads Marketing S.r.l.s. (nel prosieguo Leads Marketing), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, attivo nel commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via *internet*, attraverso il sito <https://biobeauteshop.com>.

### II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le modalità di commercializzazione, sul sito *internet* [www.biobeauteshop.com](http://www.biobeauteshop.com) in lingua italiana, dell'integratore alimentare denominato *Idro Keratin* “a base di cheratina idrolizzata che serve per la ripigmentazione dei peli e dei capelli su tutto il corpo”, attraverso vanti pubblicitari privi di fondamento in relazione alla natura, alle caratteristiche del prodotto offerto e ai risultati che si possono attendere dal suo utilizzo, nonché alla sua disponibilità. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento riguarda, altresì, la vendita *on line* del prodotto, sul menzionato sito *internet*, in assenza delle prescritte autorizzazioni ministeriali, nonché i riferimenti alla scarsità del prodotto e all'invito ad iscriversi nella lista di attesa per rientrare nei

primi cento aspiranti acquirenti, riferimenti idonei a trasmettere ai consumatori la necessità che il processo decisionale si concluda rapidamente.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

3. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo<sup>1</sup> e le segnalazioni di alcuni consumatori, pervenute nel mese di ottobre 2019<sup>2</sup>, in data 29 novembre 2019 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11573 nei confronti di Leads Marketing S.r.l.s., per presunta violazione degli articoli 20, 21, comma 1 e 23, comma 1, lettere g), i) e s), del Codice del Consumo<sup>3</sup>.

4. Nelle date dell'8 e 23 ottobre e del 6 novembre 2019<sup>4</sup>, nonché il 13 e il 26 febbraio 2020<sup>5</sup> sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sul sito aziendale del professionista e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine *web*.

5. In data 23 gennaio 2020, è stato attribuito al professionista l'onere della prova sull'esattezza dei dati connessi alla pratica commerciale contestata con riguardo al prodotto "*Idro Keratin*"<sup>6</sup>.

6. In data 28 febbraio 2020 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento<sup>7</sup>.

7. Il professionista non ha prodotto alcuna memoria né svolto alcuna argomentazione difensiva nel corso del procedimento istruttorio.

#### 2) *Le evidenze acquisite*

8. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati in più occasioni (nei mesi di ottobre e novembre 2019, nonché nel mese di febbraio 2020), riguardano l'acquisizione delle pagine *web* del sito *internet* <https://biobeauteshop.com>, aventi ad oggetto l'integratore alimentare denominato *Idro Keratin*<sup>8</sup>.

Nel dettaglio, i *claim* pubblicitari così diffusi facevano riferimento alla presenza, nella formulazione del prodotto, di cheratina idrolizzata a cui viene attribuita efficacia per la ripigmentazione dei peli e dei capelli su tutto il corpo. Al riguardo, il *claim* principale utilizzato dal professionista - presente con notevole evidenza grafica sulla pagina *web* e sulla confezione del prodotto - riportava la seguente dicitura: "*ridona il colore naturale ai tuoi capelli senza sostanze tossiche e senza controindicazioni ...fa riacquistare colore ai tuoi capelli*" tanto che "*con l'uso continuativo del prodotto viene meno la necessità di fare uso delle tinte che sono tossiche*".

<sup>1</sup> Cfr. docc. nn. 2, 6 e 7 del fascicolo istruttorio (acquisizione d'ufficio delle schermate del sito *internet* <https://biobeauteshop.com> rilevate nelle date dell'8 e del 23 ottobre 2019 e del 6 novembre 2019).

<sup>2</sup> Cfr. docc. nn. 1, 3, 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

<sup>3</sup> Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

<sup>4</sup> Cfr. docc. nn. 2, 6 e 7 del fascicolo istruttorio.

<sup>5</sup> Cfr. docc. nn. 10 e 11 del fascicolo istruttorio.

<sup>6</sup> Cfr. doc. n. 9 del fascicolo istruttorio.

<sup>7</sup> Cfr. doc. n. 12 del fascicolo istruttorio.

<sup>8</sup> Cfr. docc. nn. 2, 6, 7, 10 e 11 del fascicolo istruttorio (acquisizione d'ufficio delle schermate del sito *internet* <https://biobeauteshop.com> rilevate nelle date dell'8 e del 23 ottobre 2019 e del 6 novembre 2019, nonché del 13 e del 26 febbraio 2020).

Inoltre, sul sito *internet* si decantavano i benefici conseguibili con l'impiego del prodotto, affermando che lo stesso *"Aiuta gradualmente le radici dei capelli a ripristinare il colore naturale e quindi combatte l'invecchiamento precoce dei capelli con la stimolazione del bulbo pilifero e dei melanociti"*, ascrivendo al prodotto la capacità di produrre effetti secondo una precisa tempistica, esplicitata attraverso il vanto *"Scurisce i colori dei capelli fino al 66% dopo 120 giorni di trattamento ma già dopo 30 giorni i risultati sono inequivocabili"*.

9. Dai rilievi condotti sul sito è emerso, altresì, che il professionista, nel descrivere gli ingredienti del prodotto, vantava l'innovatività della formula (*"Novità mai arrivata in Italia"*) che sarebbe stata creata nei laboratori italiani di *BioBeauté*, limitandosi a riportare quelle che definisce *"conclusioni di studi clinici in vivo (di DERMSCAN™/ 32 persone /90 giorni)"* che consistono nella misurazione dei risultati in termini percentuali per una serie di parametri (efficienza totale, capelli più resilienti, meno perdita di capelli, più crescita di capelli, più capelli colorati, più volume di capelli)<sup>9</sup>.

10. Inoltre, dalla consultazione del sito in esame, è emerso che il professionista offriva il prodotto in vendita *on line* al prezzo, definito promozionale, di 59,99 euro (invece di 249 euro), dichiarando di avere *"a disposizione solo 1000 pezzi al momento"* e, pertanto, invitando i consumatori a compilare il modulo presente sul sito *"per entrare nella lista d'attesa per l'acquisto"*<sup>10</sup>.

11. Infine, il professionista affermava che il prodotto era stato *"APPROVATO DAL Ministero della Salute"* e riportava l'emblema dello Stato italiano con la scritta *"Repubblica italiana"*.

Al riguardo, sulla base della normativa vigente, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 169 recante *"Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari"*, si rileva che l'immissione in commercio di tali prodotti è subordinata all'espletamento della prevista procedura di notifica dell'etichetta al Ministero della Salute<sup>11</sup>. Una volta conclusa positivamente la procedura richiesta dall'operatore responsabile della commercializzazione in Italia dell'integratore, quest'ultimo viene incluso in un Registro aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso: si tratta del Registro integratori che riporta l'elenco in ordine alfabetico per prodotto oppure per impresa. Dalla consultazione del menzionato Registro (aggiornato al 1° aprile 2020) non risulta che sia stata espletata la procedura di notifica sopra descritta in relazione all'integratore *Idro Keratin*<sup>12</sup>.

### 3) Le argomentazioni difensive delle Parti

12. Il professionista non ha svolto alcuna argomentazione difensiva nel corso del procedimento istruttorio, né ha dato alcun seguito all'attribuzione dell'onere della prova relativamente alla esattezza dei dati connessi alla pratica commerciale in esame.

---

<sup>9</sup> Cfr. docc. nn. 2 e 7 del fascicolo istruttorio acquisizione d'ufficio delle schermate del sito *internet* <https://biobeauteshop.com> rilevate nelle date dell'8 ottobre 2019 e del 6 novembre 2019.

<sup>10</sup> Tale affermazione risulta sostanzialmente reiterata nelle rilevazioni da ultimo effettuate il 13 febbraio 2020 da cui risulta che il professionista fa riferimento alla circostanza che ci siano stock limitati del prodotto e che l'offerta economica vantaggiosa (a 69,99 euro) sta per terminare nel giro di poco tempo; mentre nelle rilevazioni del 26 febbraio 2020 tale messaggio non risulta più in diffusione.

<sup>11</sup> In particolare, l'art. 10 disciplina l'immissione in commercio degli integratori alimentari, prevedendo che «Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. [...]».

<sup>12</sup> [www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?id=3668&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri\\_](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3668&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri_) ultima edizione aggiornata al 1° aprile 2020.

#### IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

**13.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 22 aprile 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 8 maggio 2020, la suddetta Autorità ha ritenuto che, con riferimento al caso di specie, il mezzo *internet* costituisce uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

In particolare, il consumatore medio, consultato il sito e, in conseguenza delle informazioni ivi presenti, indotto in errore circa le caratteristiche del prodotto, "*potrebbe procedere all'acquisto dello stesso, sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line*". .

#### V. VALUTAZIONI

**14.** Il procedimento in esame concerne i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista tramite *internet* circa la natura, le caratteristiche e gli effetti, nonché la disponibilità dell'integratore alimentare denominato *Idro Keratin*. Oggetto di valutazione è anche la liceità della vendita *on line* del prodotto.

**15.** Va rilevato che il professionista non ha assolto l'onere della prova ad esso attribuito sull'esattezza dei dati connessi alla pratica commerciale contestata. Più precisamente, il professionista non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto delle affermazioni pubblicitarie che attribuiscono al prodotto la capacità di far riacquistare il colore naturale dei capelli, determinandone la ripigmentazione senza ricorrere a sostanze tossiche, ma anzi facendo venire meno la necessità di utilizzare le tinte, con la promessa di ottenere buoni risultati in breve tempo. Né tantomeno il professionista ha prodotto evidenze a sostegno della veridicità dei messaggi che vantano l'innovatività della formula di composizione del prodotto e citano le conclusioni di studi clinici *in vivo* che sarebbero stati condotti su un campione di 32 persone per il periodo di 90 giorni.

Da ultimo, il professionista non ha fornito alcun chiarimento in ordine al ricorrente riferimento alla scarsità del prodotto ("*a disposizione solo 1000 pezzi al momento*") e all'invito ad iscriversi nella lista di attesa per rientrare nei primi 100 aspiranti acquirenti.

**16.** Pertanto, atteso che il professionista non ha fornito alcuna prova circa i dati riguardanti la vantata efficacia dell'integratore alimentare contro l'invecchiamento precoce dei capelli, l'innovatività della sua formula, nonché la scarsità dei pezzi disponibili per la vendita, i medesimi devono ritenersi inesatte, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice del Consumo.

**17.** Inoltre, i descritti *claim* oggetto del procedimento appaiono ingannevoli, in quanto idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'effettiva natura e la reale efficacia del prodotto e ad orientare significativamente le scelte di acquisto degli stessi consumatori, sfruttando la loro accresciuta sensibilità verso le tematiche salutistiche e di cura della persona, con specifico riferimento al problema estetico dell'incanutimento dei capelli.

D'altro canto, i *claim* di scarsità, in assenza di informazioni che ne circoscrivano la portata, appaiono idonei a trasmettere ai consumatori la necessità che il processo decisionale si concluda rapidamente, risultando dunque suscettibili di alterare il processo di acquisto libero e consapevole del consumatore medio in violazione dell'art. 23, comma 1, lettera g) del Codice del Consumo.



**18.** Nei messaggi, il professionista afferma, altresì, che il prodotto gode dell'approvazione da parte del Ministero della Salute, senza tuttavia fornire alcun documento al riguardo. Del resto, dalla consultazione del Registro degli integratori tenuto presso il Ministero della Salute<sup>13</sup> risulta che il professionista non ha ottemperato all'obbligo di notifica *ex art.* 10 Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Tale circostanza configura una pratica commerciale ingannevole in violazione dell'art. 23, comma 1, lettera *i*), del Codice del Consumo, in quanto idonea a lasciar credere erroneamente ai consumatori che l'integratore in questione sia commercializzato lecitamente, avendo superato i controlli normativamente previsti da parte del Ministero della Salute.

**19.** Alla luce delle suesposte considerazioni, la condotta del professionista integra una violazione degli artt. 20, 21, comma 1 e 23, comma 1, lettera *g*) e *i*) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea ad indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione della realtà in relazione alla natura, alle caratteristiche del prodotto offerto e ai risultati che si possono attendere dal suo utilizzo, nonché alla sua disponibilità, lasciando altresì intendere, contrariamente al vero, che la vendita sia lecita.

## VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**20.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**21.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**22.** Nel caso di specie, riguardo alla gravità della violazione, assume particolare rilevanza non soltanto la circostanza che non sia stata dimostrata da parte del professionista l'idoneità del prodotto ad ottenere i risultati vantati - tenendo, altresì, conto che tra le tematiche riguardanti la cura della persona, l'incanutimento è oggetto di ampia attenzione sociale - ma anche che nella comunicazione commerciale si lascia intendere, contrariamente al vero, che il prodotto sia lecitamente venduto, in quanto approvato dal Ministero della salute. Da ultimo, vanno tenute in considerazione, le modeste dimensioni economiche del professionista.

Quanto alla durata della violazione, la stessa risulta limitata in quanto, dagli elementi acquisiti agli atti, emerge che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di ottobre 2019 (secondo le

---

<sup>13</sup> [www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?id=3668&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri\\_](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3668&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri_)  
ultima edizione aggiornata al 1° aprile 2020.

rilevazioni effettuate d'ufficio sul sito all'indirizzo <http://biobeauteshop.com><sup>14</sup>) e risulta cessata a fine febbraio 2020 (cfr. acquisizioni d'ufficio sul medesimo sito)<sup>15</sup>.

Sulla base di tali elementi, pertanto, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Leads Marketing S.r.l.s. nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sopra descritta risulta scorretta ai sensi degli artt. degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, comma 1, lettere g) e i), del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio mediante modalità comunicazionali ingannevoli in relazione a talune informazioni che vanno considerate rilevanti ai fini dell'assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole

### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento posta in essere dalla società Leads Marketing S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, comma 1, lettere g) e i), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Leads Marketing S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la

---

<sup>14</sup> Cfr. docc. nn. 2, 6 e 7 del fascicolo istruttorio (acquisizione d'ufficio delle schermate del sito *internet* <https://biobeauteshop.com> rilevate nelle date dell'8 e del 23 ottobre 2019 e del 6 novembre 2019).

<sup>15</sup> Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio (acquisizione d'ufficio delle schermate del sito *internet* <https://biobeauteshop.com> rilevate il 13 febbraio 2020 da cui emerge che il professionista fa riferimento alla circostanza che ci siano *stock* limitati del prodotto e che l'offerta economica vantaggiosa (a 69,99 euro) sta per terminare nel giro di poco tempo) e doc. n. 11 del fascicolo istruttorio (acquisizione d'ufficio delle schermate del sito *internet* <https://biobeauteshop.com> rilevate il 26 febbraio 2020 da cui emerge che la diffusione di tali affermazioni è cessata).

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXX- N. 24 - 2020

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,  
Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---